**N. R.G. 2121/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa A -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Silvia Giani | Presidente Rel. |
| Idamaria Chieffo | Giudice |
| Stefano Aldo Tiberti | Giudice |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2121/2026** promossa da:

[redacted] (C.F.[redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata in viale [redacted], presso lo studio del difensore, giusta procura in atti

attrice in riassunzione

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), e per essa, la mandataria [redacted] (C.F. [redacted])

convenuta in riassunzione, contumace

e nei confronti di

[redacted], con il patrocinio dell'avv. FAVARO SARA, presso il cui studio in Milano, piazzetta Maurilio Bossi n.4, è elettivamente domiciliata per procura in atti

convenuta in riassunzione

**OGGETTO**: nullità fideiussione *omnibus* per violazione della disciplina antitrust

## CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- ***in via principale nel merito***: accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di garanzia sottoscritto dalla signora [redacted] in data 30.03.2012 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, *conseguentemente*, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore per decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ., *e per l'effetto*, dichiarare estinta ogni obbligazione della signora [redacted] nascente dalla predetta fideiussione;
- ***nel merito, in via subordinata***: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore per decorso del termine di 36 mesi previsto dall'art. 5 della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice in data 30.03.2012, *e per l'effetto*, dichiarare estinta ogni obbligazione della signora [redacted] nascente dalla predetta fideiussione;
- ***in ogni caso***: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- ***in via istruttoria***: si richiede l'ammissione di prova per testi articolata nella seconda memoria x art. 171 *ter* c.p.c. depositata in data 17.01.2025 nella causa pendente avanti il Tribunale di Lodi, R.G. 1727/24, dott.ssa Dalla Via, con i testi ivi indicati."

*

**Per la convenuta [redacted]**:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

- in via preliminare: accertare e dichiarare che la clausola n. 5 della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra [redacted] in data 30/3/2012 non è conforme allo schema ABI e, pertanto, non è affetta da nullità per violazione della normativa *antitrust*;
- nel merito: rigettare *in toto* le domande *ex adverso* proposte, siccome infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità della clausola n. 5 della fideiussione, accertare e dichiarare che la diffida stragiudiziale del 30 settembre 2013 ha comunque interrotto il termine di decadenza *ex* art. 1957 c.c., con rigetto delle domande avversarie;
- in via istruttoria: rigettare le istanze formulate dall'Attrice, in quanto inammissibile;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e i.v.a.

***

## MOTIVAZIONE

1.Il presente giudizio concerne la riassunzione - in relazione alla domanda di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust - della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (n.1727/2024 R.G.) proposta dall'attrice opponente [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n.603/2024 - n. 118/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Lodi in data 22/06/2024. Con il suddetto decreto è stato ingiunto ai signori [redacted], [redacted] e [redacted], quali fideiussori solidali di [redacted] sino alla concorrenza di €.25.000,00, il pagamento a favore di [redacted] (avente causa di [redacted] della somma di €.20.315,60 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitorio dei rapporti bancari (contratto di conto corrente e di mutuo chirografario) intrattenuti da [redacted]s., rispettivamente, con il [redacted].a. (poi [redacted] e con [redacted]a. (entrambe incorporate da [redacted] rapporti cessati a seguito della revoca degli affidamenti e del recesso dal contratto di conto corrente da parte di [redacted]it (dante causa di [redacted]) con lettera di diffida del 30/09/2013 (v. doc. 1 attrice).
2. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in data 15/11/2024 si costituiva l'opposta [redacted] tramite la mandataria [redacted] contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e interveniva [redacted] con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del

27/05/2025, quale cessionaria dei crediti ceduti in blocco e *pro-soluto* da [redacted] in data 13/12/2024, chiedendo l'accoglimento delle eccezioni, difese e conclusioni svolte dal proprio dante causa.

Nell'ambito del giudizio di opposizione, successivamente al deposito delle memorie integrative *ex* art. 171-ter c.p.c., il Tribunale di Lodi, tenuto conto della domanda svolta in via principale dall'attrice opponente di accertamento della nullità dell'art.5 della fideiussione azionata in sede monitoria, dopo aver sottoposto la relativa questione alle parti ai sensi dell'art.101 c.c., con ordinanza del 13/10/2025, così provvedeva:

a) disponeva la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dalla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 30/03/2012 e sospendeva la causa di opposizione a decreto ingiuntivo;

b) dichiarava la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in relazione alla sola domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust;

c) assegnava all'opponente il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per riassumere la causa separata avanti al giudice competente.

3.Con ricorso notificato in data 16/12/2025, l'attrice [redacted] ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti delle convenute [redacted] (e per essa la mandataria [redacted] e [redacted] (cessionaria dei crediti e avente causa di [redacted]) avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo di accertare la nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice in data 30/03/2012 a favore di [redacted] e nell'interesse della società [redacted], relativamente all'art.5 della fideiussione contenente una clausola di deroga all'art.1957 c.c., con dichiarazione di estinzione di ogni obbligazione derivante da tale fideiussione.

A fondamento delle domande l'attrice [redacted], richiamato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e le memorie integrative ex art 171-*bis* n.1 e 2,

nonché il principio della nullità parziale dei contratti di fideiussione limitatamente alle tre clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale (Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021), ha eccepito la nullità parziale della fideiussione *omnibus* rilasciata in data 30/03/2012, insieme ai fratelli [redacted], affermando che l'art.5 della fideiussione contiene una clausola di deroga all'art.1957 c.c. che richiama la clausola 6 dello schema ABI, censurata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 02/05/2005 (doc. 2 fasc. opposizione attrice), per contrasto con l'art.2 della L. n.287/1990.

In subordine, l'attrice, allegando di aver rilasciato la fideiussione in qualità di "consumatore", benché a suo tempo socia accomandante della società debitrice [redacted], ha eccepito che la deroga all'art.1957 c.c. prevista dall'art.5 della fideiussione è nulla per violazione del codice del consumo, in quanto non formulata con le modalità previste dagli artt. 33 e 34 del D.lgs. n. 206/2005, non essendo stata oggetto di specifica trattativa tra la banca ed il consumatore.

Secondo la prospettazione dell'attrice, dalla nullità dell'art.5 della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust ovvero per violazione della disciplina consumeristica, conseguirebbe l'estinzione dell'obbligazione, in applicazione dell'art. 1957 c.c. secondo il quale il garante rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che "*il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate*". A tal riguardo, l'attrice ha eccepito l'intervenuta decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore e la conseguente liberazione di quest'ultimo ex art. 1957 c.c., "*poiché né la convenuta opposta, né le sue danti causa ([redacted] si sono tempestivamente attivate per intraprendere l'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale, la società [redacted], poi fallita, né tanto meno nei confronti dei soci accomandatari illimitatamente responsabili, signori [redacted]* (pag. 7 atto di citazione in riassunzione). In particolare, l'attrice, affermato che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. (ovvero il termine di 36 mesi previsto dall'art.5 della fideiussione) decorre dalla scadenza dell'obbligazione, che nel caso in esame

coincide con la lettera di [redacted] del 30/03/2013 di revoca degli affidamenti e di richiesta di pagamento del dovuto (doc. 5 fasc. opposizione attrice), ha dedotto che, successivamente a tale diffida, [redacted] non ha promosso alcuna azione volta a recuperare il proprio credito nei confronti della debitrice principale, nonché dei soci accomandatari illimitatamente responsabili, sino al deposito in data 08/03/2017 dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento di [redacted], dichiarato dal Tribunale di Milano in data 22/12/2016 (v. doc.7 e 14 fasc. monitorio opposta), affermando altresì che il creditore sia tenuto ad esperire un'azione giudiziale al fine di ottenere l'accertamento delle proprie domande.

**4.** La convenuta [redacted] si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 18/02/2026, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Ha dedotto di aver acquistato in data 13/12/2024 a titolo oneroso e *pro-soluto* da [redacted] un pacchetto di crediti, fra cui rientra anche quello nei confronti della società (ora fallita) [redacted] e dei suoi garanti, inclusa la signora [redacted], odierna attrice.

Nel merito, ha affermato la validità ed efficacia dell'art.5 della fideiussione (secondo cui "*i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita*") rispetto alla normativa sulla libera concorrenza, rilevando la difformità dalla clausola 6 dello schema ABI (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) rispetto all'art. 5 della fideiussione in esame, che si limita a posticipare da 6 a 36 mesi il termine entro il quale il creditore, a pena di decadenza è tenuto a proporre le proprie istanze, con pattuizione che rientra nella libera disponibilità delle parti e che non richiede la specifica approvazione per iscritto *ex* art. 1341, comma 2 c.c., peraltro nella fattispecie manifestata dai fideiussori (v. doc. 7 convenuta e doc. 1 attrice).

La convenuta [redacted], inoltre, ha contestato la tesi attorea della nullità della fideiussione per violazione degli artt. 33 e 34 del codice del consumo, affermando, per un verso, che la deroga all'art.1957 c.c. "*non può ritenersi in contrasto con la disciplina*

*consumeristica, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti né a ben vendere una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame*" (pag. 6 comparsa di costituzione) e, per altro verso, che l'attrice è stata socia accomandante della società debitrice sin dal 20/12/1993 (v. doc.13 e 21 fasc. monitorio opposta e doc. 8 convenuta), con partecipazione ai risultati economici della società per cui il rilascio della garanzia fideiussoria era correlato all'attività imprenditoriale/professionale di [redacted]

Infine, la società convenuta ha eccepito l'efficacia interruttiva della decadenza da parte della lettera di diffida stragiudiziale di [redacted] del 30/09/2013, in virtù della previsione dell'impegno del fideiussore a pagare immediatamente alla banca "*a semplice richiesta scritta*" (art.6 fideiussione), senza necessità di proporre entro lo stesso termine un'azione giudiziale, come invece affermato da parte attrice.

**5.** La convenuta [redacted] regolarmente evocata in giudizio con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato via pec in data 16/12/2025, non si è costituita in giudizio.

6. Svolte le verifiche preliminari, con decreto *ex* art. 171-bis c.p.c. del 27/02/2026, il Giudice, rilevato che il presente giudizio è in prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già proposto avanti al Tribunale di Lodi, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 10/06/2026, precisando che i termini di cui all'art.171-ter c.p.c. erano già decorsi.

7. All'udienza di prima comparizione del 10/06/2026 il difensore dell'attrice insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti nella prima memoria ex art 171-ter c.p.c. depositata nel giudizio di opposizione, volti a provare la qualità di consumatore dell'attrice.

8. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 17/09/2026 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso previsti dall'art.189 c.p.c. e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.

***

8. *Il Perimetro del giudizio*. L'oggetto del presente giudizio in riassunzione concerne esclusivamente la domanda di declaratoria di nullità della fideiussione *omnibus* sottoscritta dall'attrice in data 30/03/2012, per violazione dell'art.2 L. n.287/1990, mentre le ulteriori domande, relative alla nullità della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica ed alla decadenza del creditore dalla garanzia *ex* art. 1957 c.c., pur reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, esulano dall'oggetto del presente giudizio in riassunzione (v. ordinanza 13/10/2025).

9. *La fideiussione oggetto della decisione.* Il presente giudizio ha per oggetto la fideiussione *omnibus* del 30/03/2012 rilasciata da [redacted] (socia accomandante al 10 % di [redacted], v. doc. 3 attrice), in solido con i fratelli [redacted] (socio accomandatario e poi liquidatore di [redacted] e [redacted] (socio accomandatario di [redacted]), a favore di [redacted] fino alla concorrenza di €.25.000,00 *"per l'adempimento delle obbligazioni verso* [redacted] *dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo"* (doc. 1 fasc. opposizione attrice). L'intestazione ed il tenore della lettera di fideiussione rendono evidente che si tratta di una fideiussione *omnibus*, rilasciata a garanzia di operazioni bancarie future, di qualsiasi natura.

La fideiussione in esame prevede all'art. 5 (responsabilità del fideiussore) che "*i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita*".

Dall'esame della clausola, in relazione alla quale è chiesto l'accertamento della nullità parziale, emerge che essa non è uniforme con la clausola 6 dello schema ABI (rinuncia ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c.), in quanto si limita a posticipare da 6 a 36 mesi il termine entro il quale il creditore, a pena di decadenza, è tenuto a proporre le proprie istanze.

Inoltre, la fideiussione rilasciata dall'attrice non contiene neppure le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza della garanzia, che invece si rinvengono nelle clausole 2 e 8 dello schema ABI 2003 per le fideiussioni *omnibus*, censurate dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.

In altre parole, la fideiussione in esame non è conforme con lo schema ABI oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia, in qualità di Autorità della Concorrenza: questione questa che è dirimente per la decisione del presente giudizio, giacché il suo perimetro è circoscritto all'accertamento della nullità della fideiussione per violazione antitrust.

Con tale provvedimento la Banca d'Italia, all'epoca Garante della Concorrenza fra istituti di credito, aveva accertato l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni *omnibus "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme*" in quanto le suddette tre clausole congiuntamente hanno "*lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"* (v. punto 96 provvedimento) e, pertanto, sono state ritenute lesive della concorrenza, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme dagli istituti di credito.

Nel caso di specie viene a mancare la premessa fattuale della valutazione di illiceità da parte dell'Autorità garante della concorrenza, *id est* la conformità delle clausole contenute nella fideiussione oggetto del presente accertamento di nullità per violazione antitrust con quelle dello schema ABI, censurate dall'Autorità con il provvedimento n 55/2005.

10. Vi è, altresì, da rilevare che il provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 2005, prodotto in atti ed invocato dalla parte attrice quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846), non è neppure applicabile nella fattispecie in esame, in quanto la fideiussione *omnibus* in esame è stata sottoscritta in data 30/03/2012 e, dunque, a distanza di quasi 7 anni dall'illecito anticoncorrenziale accertato dalla Banca d'Italia nel lontano 2005.

Considerata la distanza temporale tra l'epoca dell'illecito accertato dalla Banca d'Italia (2005) e l'epoca di sottoscrizione della fideiussione dedotta in giudizio (30/03/2012), il provvedimento dell'Autorità della concorrenza (*recte,* della Banca d'Italia in tale veste) non ha efficacia di prova privilegiata della sussistenza dell'intesa illecita, essendo di gran lunga al di fuori del perimetro temporale dell'accertamento e tenuto conto dell'affievolirsi, sino ad esaurirsi, dell'effetto di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia, nel giudizio di nullità ex art 33 L. 287/1990, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell'accertamento (Trib. Milano, sentenza 7/03/2023 n.1759).

Secondo conforme giurisprudenza di questo Tribunale e, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza delle Sezioni Unite del 28/08/2026, n. 24825, l'efficacia di prova privilegiata resta circoscritta ai limiti propri dell'accertamento amministrativo: sotto il profilo temporale, perché l'istruttoria riguardava il periodo 2002-2005; sotto il profilo oggettivo, perché l'indagine aveva ad oggetto lo schema ABI di fideiussione *omnibus* e non piuttosto qualsiasi forma di garanzia bancaria. Al di fuori di tale perimetro, il provvedimento non è più, di per sé solo, sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, poiché "*l'accertamento amministrativo non potrà costituire prova privilegiata al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso" (Cass. SU cit)*. Ne consegue che, in presenza di una fideiussione stipulata in epoca anteriore o successiva al periodo oggetto dell'accertamento, ovvero di una garanzia diversa dalla fideiussione *omnibus*, il giudice non può limitarsi a rilevare la mera coincidenza testuale con le clausole ABI -coincidenza che, come visto, nel caso di specie non sussiste-, ma deve verificare se, al momento della stipula e nel mercato rilevante, fosse ancora operante o comunque concretamente dimostrabile una prassi uniforme o coordinata tra gli istituti di credito, idonea a ricollegare il contratto "a valle" all'intesa anticoncorrenziale "a monte".

L'azione di nullità della fideiussione *omnibus* del 30/03/2012 promossa dall'attrice va quindi inquadrata nelle azioni c.d. "*stand alone*", in cui l'attore è chiamato a fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda *ex* art.2967 c.c., ossia dell'esistenza di una intesa

restrittiva della concorrenza all'epoca della stipula della fideiussione *omnibus* per cui è causa (anno 2012). Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dall'attrice. La medesima si è, infatti, limitata ad allegare la coincidenza dell'art.5 della fideiussione con la clausola 6 dello schema ABI, senza provare neppure la conformità delle clausole oggetto di censura con quelle dello schema ABI, e, per altro verso, limitandosi a dedurre prove per testi irrilevanti a tale fine, in quanto tendenti a dimostrare la qualità di "consumatore"; questione che, tra l'altro, esula dall'oggetto del presente giudizio in riassunzione, circoscritto all'accertamento della nullità per violazione antitrust.

11. Pertanto, la mancata coincidenza delle clausole, anzitutto, e la mancata prova della sussistenza di una pratica concordata abusiva alla data del rilascio della fideiussione, poi, determinano il rigetto della domanda attorea di accertamento della nullità parziale dell'art.5 della fideiussione sottoscritta dall'attrice per violazione antitrust.

12. Le altre domande relative alla disciplina consumeristica e all'accertamento della decadenza sono inammissibili in quanto oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. *supra* §8).

13. Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo, in favore della convenuta costituita, in conformità ai parametri di cui al DM n 55/2014, secondo valori prossimi ai minimi ed escludendo la fase istruttoria orale, applicando lo scaglione indeterminabile di complessità bassa tenendo in conto della non complessità della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] e di [redacted]., così dispone:

1. rigetta la domanda di accertamento della nullità per violazione antitrust;

2. Condanna l'attrice [redacted] alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore di [redacted] in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio dell'uno ottobre 2026

Il Presidente estensore

dott. Silvia Giani